



avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 8079/02/2021 depositata in data 12/11/2021;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29/05/2024 dal Consigliere Roberto Succio;

**Rilevato che:**

- la società █████ s.r.l. impugnava l'estratto di ruolo nel quale erano indicate svariate cartella di pagamento della quali lamentava la mancata notifica;
- il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese;
- appellava il riscossore; la società pure proponeva appello limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite
- con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione del riscossore e rigettato l'impugnazione incidentale del contribuente;
- ricorre a questa Corte la società con atto affidato a sei motivi di impugnazione;
- Agenzia delle Entrate – riscossione resiste con controricorso;

**Considerato che:**

- d'ufficio va rilevato che l'art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l'art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione



di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;

- questa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l'estratto di ruolo dirette ad ottenere l'annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità;

- è conseguentemente presente l'interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un'intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l'inammissibilità del ricorso originario della società contribuente rilevabile *ex officio*;

- in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta;

- poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima della pronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spese di lite vanno compensate tra le parti;

**p.q.m.**

pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'originario ricorso della società contribuente; cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c. 3 c.p.c.; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.

Il Presidente  
Francesco Federici

